



Association suisse des physiothérapeutes indépendants

STATUTO

Dal

22 marzo 2012

ARTICOLO 1

Con la denominazione di ASPI, Associazione svizzera dei fisiatristi indipendenti, è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 ss del Codice Civile Svizzero, la cui sede è domiciliata presso la sua segreteria.

ARTICOLO 2

I fini dell'associazione sono di:

- Incentivare un'attività professionale indipendente e responsabile;
- Difendere gli interessi, i diritti e l'immagine dei fisiatristi liberi professionisti;
- Concordare, per i propri membri, convenzioni tariffarie con le assicurazioni malattie;
Offrire ai propri membri servizi efficienti in tutti i campi relativi alla loro attività professionale indipendente:
- Partecipare, nell'interesse della fisioterapia, alla formazione di base dei futuri operatori;
- Sviluppare una formazione continua e post diploma che corrisponda ai bisogni dei suoi membri, all'evoluzione della professione e ai bisogni dei pazienti;
- Favorire la creazione ed il funzionamento di organizzazioni cantonali o regionale di fisiatristi affiliati;
- Favorire gli scambi con l'attività istituzionale, in particolar modo nell'ambito della promozione e dello sviluppo della fisioterapia, del processo qualitativo e della ricerca;
- Svolgere incarichi o attività e effettuare operazioni collegate direttamente o indirettamente con le finalità sopra descritte.

ARTICOLO 3

Ogni fisiatrista autorizzato ad esercitare da indipendente, può essere ammesso in qualità di membro attivo.

Ogni fisiatrista dipendente che esercita o insegna la fisioterapia, può essere ammesso in qualità di membro associato.

Ogni studente(essa) che segue la formazione in Svizzera, può essere ammesso(a) in qualità di membro junior.

Dietro proposta del comitato, chiunque abbia reso servizi alla professione e alle sue organizzazioni, può essere nominato membro d'onore. I membri d'onore che sono anche membri attivi non hanno l'obbligo di pagare la quota contributiva. Conservano il diritto di voto e di eleggibilità. Ogni fisiatra che si è ritirato dall'attività da più di un anno ma che desidera rimanere membro dell'associazione, può richiedere lo statuto di membro passivo.

Solo i membri attivi ed i membri associati hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Le domande di adesione all'associazione devono essere spedite per iscritto alla segreteria. Il comitato è qualificato per accettare un nuovo membro.

La qualifica di membro si perde in seguito a dimissioni, decesso o espulsione.

Le dimissioni debbono essere notificate per iscritto alla segreteria dell'associazione entro il 30 novembre.

L'espulsione di un membro è decisa dal comitato che non è obbligato a precisarne la motivazione. Può fare oggetto di ricorso entro 30 giorni all'assemblea generale che deciderà in merito durante l'assemblea ordinaria seguente.

ARTICOLO 4

L'assemblea generale è il potere supremo dell'associazione. E' convocata dal comitato o quando un quinto dei membri lo richieda. E' convocata almeno una volta all'anno.

Ogni membro attivo o associato ha diritto a un voto. Tutte le decisioni sono prese con la presenza della maggioranza dei membri, salvo in caso di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione

L'assemblea ha i seguenti poteri:

- Elezione del comitato e del presidente;
- Nomina dei revisori dei conti;
- approvazione del bilancio e dei conti e scarico al comitato;
- Definizione delle quote contributive che possono variare a seconda della qualifica dei membri;
- Attribuzione del mandato a terzi per gestire la segreteria ed i conti, dietro proposta del comitato;
- Modifica dello statuto
- Scioglimento dell'associazione

ARTICOLO 5

Il comitato è composto da almeno sette membri che sono eletti per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

Il comitato non può avere più di due membri associati. La sua composizione tiene conto, nella misura del possibile, della provenienza cantonale o regionale.

Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione. Ha tutti i poteri che non sono stati attribuiti all'assemblea generale, in particolare:

- La gestione amministrativa, finanziaria e la rappresentanza dell'associazione;
- La creazione di commissioni e la nomina dei membri;
- La negoziazione e la ratifica delle convenzioni;
- La nomina di una Commissione di deontologia composta da tre membri non facenti parte del comitato. Il loro mandato è di due anni ed è rinnovabile. Un codice di deontologia e un capitolato d'oneri specificano i compiti della commissione.

ARTICOLO 6

Le pertinenze e le mansioni delle organizzazioni cantonali o regionali saranno specificate nei regolamenti. L'associazione supporta le loro iniziative svolte nel rispetto del presente statuto.

ARTICOLO 7

Le risorse dell'associazione sono:

- Le quote contributive fisse annuali di ogni categoria dei membri;
- I doni e i lasciti;
- I contributi di sostegno.

ARTICOLO 8

Esclusivamente il patrimonio dell'associazione risponde dei debiti. La responsabilità personale dei membri ne è totalmente esclusa.

ARTICOLO 9

Il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario vincolano legalmente l'associazione con una firma collettiva duplice.

ARTICOLO 10

Ogni modifica all'attuale statuto, come lo scioglimento dell'associazione, deve essere approvata da una maggioranza di due terzi dei membri presenti all'assemblea generale.

ARTICLOLO 11


Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 22 marzo 2012 ed entra in vigore da subito.

I membri della vecchia Società vodese e romanda di fisioterapia (SVRP) diventano ipse jure membri dell'associazione.

L'associazione rileva gli attivi ed i passivi della SVRP, con valore al 1° gennaio 2006, e li assegna secondo le decisioni prese durante l'assemblea di scioglimento della SVRP.

✘ ✘ ✘

Il presidente



M. Helfer

La segretaria



B. Sibilla

Paudex, 22 marzo 2012
MH/BAS/bim